

REDDITO IMPRESA E IRAP

La mancata concessione di incentivi pubblici non blocca la disciplina sulle società di comodo

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

GLI ADEMPIMENTI DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*"La richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, poi non accordati, non costituisce una oggettiva situazione che sia in grado di disinnescare la presunzione legale di sussistenza della società di comodo desunta dal **test di operatività**, dovendosi comunque scrutinare anche le **ragioni della mancata concessione** e l'eventuale **sussistenza dei requisiti** in capo al contribuente. Tale **situazione oggettiva di impossibilità** a raggiungere le soglie di redditività scaturite dal test di produttività, può, quindi, essere integrata non solo nel caso in cui i **contributi pubblici siano stati tempestivamente richiesti e riconosciuti**, senza che siano stati erogati per causa non imputabile alla società stessa, ma anche se **la mancata fruizione del contributo pubblico non sia imputabile all'imprenditore**". È questo il **principio di diritto** statuito dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 16697**, depositata ieri, 14 giugno.*

Il caso riguarda una società che aveva acquistato un'azienda, già includente tra i suoi beni **l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico**; non essendo possibile ottenere gli **incentivi economici per la produzione di energia rinnovabile**, tuttavia, la stessa **non aveva intrapreso la prospettata attività economica**.

La società contribuente risultava **vittoriosa** sia in primo che in secondo grado e l'Agenzia delle entrate proponeva pertanto **ricorso per Cassazione**, evidenziando, tra l'altro, la **non corretta applicazione dell'[articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994](#)**.

La citata disposizione è stata oggetto di un'importante **riforma**, che ha interessato l'intera disciplina delle società di comodo, con l'**[articolo 7 D.Lgs. 156/2015](#)**: mentre in passato si rendeva necessaria la presentazione del c.d. "**interpello disapplicativo**", oggi al contribuente è lasciata la facoltà di presentare un **interpello probatorio**.

I presupposti, però, sono rimasti gli stessi, potendo il contribuente "**sfuggire**" alla disciplina

sulle società di comodo ***"In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"***.

Ed è proprio sulla corretta individuazione delle **"oggettive situazioni"** che la pronuncia in esame assume particolare **interesse**.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato, citando le precedenti pronunce, che l'esistenza delle "oggettive situazioni" deve essere **dimostrata dal contribuente**, che deve indicare **situazioni specifiche**, e, soprattutto, **indipendenti dalla sua volontà** (Cassazione, n. 21358/2015).

Le richiamate situazioni, inoltre, **non devono necessariamente avere carattere straordinario**, essendo stata la locazione **"di carattere straordinario"** eliminata dalla norma sin dal 2007, ad opera dell'**articolo 1, comma 109, della Legge finanziaria 2007**.

Tra le **"oggettive situazioni"** possono rientrare i casi in cui **non sono state concesse le necessarie autorizzazioni amministrative**, pur se **tempestivamente richieste** (Cassazione, n. 34642/2019) oppure vi è stato **esclusivo svolgimento di attività di ricerca propedeutica** all'esercizio di altra attività produttiva ([circolare AdE 5/E/2007](#)).

Non sussistono, invece, le **"oggettive situazioni"** nel caso di **"carenze pianificatorie"** aziendali o di scelte ed iniziative imprenditoriali libere (Cassazione, n. 27976/2020). Pertanto, se l'inoperatività è dipesa dalla **mancata costruzione di un immobile** si rende necessario provare che **il ritardo è imputabile a ragioni estranee al contribuente e non riconducibili, dunque, alla sua volontà** (Cassazione, n. 34642/2019).

La **"potenzialità imprenditoriale"**, comprovata da una **programmazione dell'attività imprenditoriale**, è infatti **l'unico elemento idoneo a disapplicare la disciplina antielusiva sulle società di comodo**, nata come antidoto al dilagare di **"società anomale"**, nate senza un vero e proprio scopo lucrativo.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, tuttavia, la Corte di Cassazione **non ha ritenuto sussistente, nel caso in esame, una situazione oggettiva di impossibilità** a raggiungere le soglie del test di operatività, in quanto **"lo svolgimento di attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici"**.

L'imprenditore che scommette tutto sulla **presenza di incentivi economici pubblici** per la produzione di energia da fonti rinnovabili **si colloca infatti al di fuori di quella che è la classica nozione di imprenditore** dettata dall'[articolo 2082 cod. civ.](#), non essendo previsto lo svolgimento di una **attività economica** al fine della **produzione o lo scambio di beni o servizi**.

A supporto di quanto appena esposto la Corte di Cassazione ha richiamato anche l'[articolo 4](#)

del più recente codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), in forza del quale l'imprenditore collettivo deve adottare un **assetto organizzativo adeguato**, ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), ai fini della **tempestiva rilevazione della crisi**: una **pianificazione aziendale**, dunque, **non può prescindere dalla previsione di un piano strategico alternativo a quello principale** e l'assenza di pianificazione deve ritenersi **esclusivamente imputabile all'organo gestorio**, ragion per cui **non può parlarsi di situazione oggettiva non imputabile al contribuente**.